

# **TI\_GERICHTE 11.2000.128 vom 18. Januar 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-01-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2000.128](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.128)

FR: TI\_GERICHTE 11.2000.128 du 18 janvier 2002

IT: TI\_GERICHTE 11.2000.128 del 18 gennaio 2002

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il Tribunale federale ha ritenuto che nella sentenza del 1° febbraio 2000 questa Camera aveva stabilito l'onere della prova circa l'autenticità del testamento in base al diritto federale anziché alla procedura cantonale, onde il rinvio degli atti per nuovo giudizio. Ora, l'autorità cui è rimandata una causa può tenere conto di nuove allegazioni in quanto ciò sia consentito dalla procedura cantonale, ma deve porre a fondamento del nuovo giudizio i considerandi di diritto contenuti nella sentenza del Tribunale federale (art. 66 cpv. 1 OG). Le censure già disattese dal Tribunale federale nella sentenza di rinvio sono definitivamente risolte e non possono più essere discusse (DTF 116 II 222 consid. 4e, 112 Ia 354 consid. 3c/bb). Dal profilo processuale il rinvio ha per effetto di ripristinare la causa nello stato in cui questa si trovava immediatamente prima che l'autorità cantonale statuisse ( Poudret , in: Commentaire de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, pag. 594 n. 1.2 ad art. 66 con numerosi richiami di giurisprudenza). In caso di rinvio per nuova decisione la giurisprudenza ticinese non permette l'assunzione di nuove prove, a meno che il procedimento di prima sede “sia stato istruito in funzione di un'erronea convinzione sull'onere probatorio, per cui, con simile premessa, una parte non ha avuto alcuna occasione di proporre mezzi di prova” (Rep. 1985 pag. 148, riportato anche da Poudret , op. cit., pag. 595 verso il basso). La causa in esame non denota estremi del genere. Tanto il Pretore quanto la Camera civile di appello hanno posto l'onere della prova in merito all'autenticità del testamento a carico della convenuta, seppure in applicazione del diritto federale invece di quello cantonale. Dopo l'emanazione della sentenza annullata dal Tribunale federale, del resto, nessuno ha chiesto alla Camera di acquisire altri documenti (tanto meno il testamento olografo originale, rinvenuto nell'estate del 2001), ammesso e non concesso che ciò fosse possibile. Il giudizio odierno deve quindi essere pronunciato in base al medesimo fascicolo processuale sulla scorta del quale era stata emessa la sentenza precedente.

### **E. 2**

In concreto è litigiosa la validità del testamento olografo, datato 21 gennaio 1991, aggiuntivo al testamento pubblico del 10 gennaio 1991 (oggetto della parallela causa \_\_\_\_\_) con il quale la testatrice aveva revocato le disposizioni di ultima volontà riguardanti gli attori, attribuendo alla convenuta i beni in precedenza assegnati agli appellanti. Il Pretore ha ritenuto che la fotocopia del testamento olografo 21 gennaio 1991 (doc. AF) è sufficiente per dimostrare l'esistenza di un valido testamento a norma dell'art. 505 CC, tanto più che gli attori non hanno contestato la conformità della fotocopia al testamento originale, che essi sostengono essere falso.

Accertato che incombeva alla convenuta dimostrare l'esistenza e il contenuto del testamento originale, il Pretore ha ritenuto – vista la perizia giudiziaria e i pareri tecnici di parte – che le disposizioni di ultime volontà litigiose fossero state redatte di proprio pugno dalla testatrice e che una falsificazione era improbabile. Analizzando le risultanze istruttorie, egli è poi giunto alla conclusione che la data figurante sul testamento corrispondeva al giorno della sua stesura e non all'ottobre del 1991, come pretendevano gli attori. Infine il Pretore ha constatato che non sussistono atti clinici da cui si possa desumere un'incapacità di discernimento della testatrice il 21 gennaio 1991, i referti agli atti riferendosi al giugno del 1991. Egli ha quindi respinto la petizione e ha posto a carico degli attori gli oneri processuali, dipartendosi da un valore litigioso di fr. 2'000'000.–.

### **E. 3**

. Il Tribunale federale ha precisato nella sentenza di rinvio (inc. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, consid. 3b) che alla convenuta incombe l'onere di provare l'esistenza e il contenuto della disposizione a causa di morte di cui si prevale; gli attori devono provare invece che la disposizione è inefficace, qualora ne siano dati i presupposti. Nell'appello gli attori riconoscono al Pretore di avere correttamente impostato le questioni di diritto, ma gli rimproverano di avere sovvertito l'onere della prova, avendo egli fatto riferimento solo a quanto addotto da loro stessi, senza considerare che era compito della convenuta dimostrare l'autenticità del testamento originale, in particolare la sua integrità. Ora, gli attori hanno prodotto una fotocopia del rogito n. 139 del notaio \_\_\_\_\_, comprensiva del testamento pubblico del 10 gennaio 1991 (oggetto della causa \_\_\_\_\_) e del testamento olografo del 21 gennaio 1991 (doc. AF). La presunzione di fatto circa l'esistenza di una disposizione di ultima volontà (sentenza di rinvio, consid. 3b/bb) è quindi data e questa Camera deve esaminare l'autenticità del testamento 21 gennaio 1991 alla luce del diritto processuale cantonale, conformemente alle indicazioni del Tribunale federale. a) Nella petizione del 20 ottobre 1992 gli attori, dopo aver ripercorso con dovizia di particolari gli ultimi travagliati mesi di vita della testatrice, hanno addotto che il testamento olografo datato 21 gennaio 1991 è nullo per l'incapacità di intendere e di volere di costei (pag. 22), chiedendo una perizia calligrafica, “vista la facilità con cui \_\_\_\_\_ e i suoi famigliari producono documenti con date di comodo”. Nella replica del 27 febbraio 1995, venuti nel frattempo a conoscenza della scomparsa del testamento originale, essi hanno affermato che il “documento è un falso” (pag. 28), precisando che in base a pareri di specialisti da loro consultati lo stesso è un fotomontaggio per ricalco (pag. 27) o un testo scritto sotto dettatura parecchi mesi dopo l'interdizione della testatrice (replica, pag. 28). All'udienza preliminare del

### **E. 7**

A detta degli attori, il testamento impugnato sarebbe in ogni modo viziato, poiché dall'insieme delle circostanze risulterebbe evidente una predatazione. Il Pretore, come si è visto, ha escluso tale ipotesi, in particolare sulla base della perizia giudiziaria. Gli appellanti pretendono tuttavia che numerosi indizi concorrerebbero a dimostrare che il testamento è stato redatto dopo il 21 gennaio 1991 e sarebbe stato antedatato. In primo luogo essi citano la testimonianza del dott. \_\_\_\_\_, ritenuta indizio troppo labile dal Pretore, affermando che essa è corroborata da altri concordanti indizi. Tra questi essi annoverano un'incongruenza contenuta nell'appello 27 aprile 1992 della controparte (doc. AV, pag. 10), dalla quale risulterebbe evidente che la testatrice non poteva avere redatto un testamento

datato 21 gennaio 1991 dopo aver preso visione di un documento datato 7 marzo 1991. Il passo da essi citato, tuttavia, non è un'ammissione della testatrice, ma un'affermazione di una parte nell'ambito di un processo civile. Non si vede quindi come potrebbe provare un'asserita irregolarità del testamento. Secondo gli attori la lettera del 20 gennaio 1991 (doc. AZ) inviata dalla testatrice a \_\_\_\_\_ sarebbe finanche di tono affettuoso e mal si concilierebbe con il testamento olografo, che pertanto sarebbe stato redatto in seguito. Gli appellanti citano nel gravame i passi della missiva che confermano l'amicizia fra la testatrice e il destinatario, ma non riportano il testo integrale, che contiene un ordine perentorio e un avvertimento più o meno velato al destinatario. La lettera è infatti la seguente: Consegna a mia nipote \_\_\_\_\_ in presenza dell'avv. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ tutti i miei documenti, testamento olografo, certificati di deposito nel tuo segreto privato, nella vetrina del tuo salone, unitamente a tutti i gioielli di mia spettanza. Faccio questo metodo per evitare eventuali sospetti che diano agio a malizia. Io non vengo meno all'amicizia e tu sai che non vengo meno, e ognuno avrà il suo merito. E con questo tu mi puoi capire perché ho preso questa decisione e con un forte abbraccio spero di presto rivederti. Ciao, \_\_\_\_\_ Il tono è fors'anche affettuoso, ma il contenuto è ingiuntivo. Il fatto quindi che la testatrice abbia revocato nel testamento litigioso le disposizioni precedenti a favore degli appellanti motivando la decisione con "il comportamento tenuto nei miei confronti e privo di riconoscenza per l'immeritata fiducia tenuta da me per tanti anni" (doc. AF, allegato C) ha una sua logica, visto l'ordine di riconsegna di tutti i documenti e dei gioielli. Anche in proposito l'appello si rivela perciò inconsistente.

#### **E. 8**

Gli appellanti ravvisano ancora in un passaggio del testamento, che accenna a un periodo di malattia e di solitudine, la prova che l'atto sia stato redatto ben dopo il 21 gennaio 1991, data alla quale la testatrice, che era stata dimessa dall'ospedale e risiedeva presso i pronipoti, non poteva soffrire di malattia o solitudine. L'argomentazione non può essere condivisa. La testatrice è stata ricoverata in nosocomio almeno cinque volte dopo l'asportazione del carcinoma (1989) e l'accenno alla malattia è pertanto comprensibile, così come quello alla solitudine, considerati i lunghi periodi di degenza anteriori alla stesura del testamento litigioso. Nel gennaio del 1991 la testatrice non era affatto guarita, tant'è che è poi stata nuovamente ricoverata nel settembre successivo. Non sorprende dunque che essa abbia alluso il 21 gennaio 1991 alla malattia e alla solitudine. Gli appellanti, ancora una volta, non si confrontano con la motivata argomentazione del Pretore e tentano di sollevare dubbi, senza però portare elementi concreti a sostegno delle proprie illazioni e dei sospetti che essi adombrano sulla controparte.

#### **E. 9**

A comprova dell'irregolarità del testamento litigioso gli attori sottolineano le ambigue circostanze in cui l'atto sarebbe stato consegnato al notaio che l'ha preso in deposito. Il Pretore non ha disconosciuto tale episodio, ma non l'ha ritenuto decisivo per inficiare la data figurante nel testamento (sentenza impugnata, pag. 13). Egli ha valutato le risultanze istruttorie nel loro complesso, fra cui le deposizioni del notaio (verbali del 6 novembre 1995, pag. 7, fascicolo verde), della convenuta al suo interrogatorio formale (verbali del 6 novembre 1995, pag. 9 e 10) e della testimone \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, alla quale la testatrice aveva detto nel gennaio 1991 di non fidarsi più \_\_\_\_\_ e di essere intenzionata a cambiare il proprio testamento (verbali del 6 marzo 1996, pag. 4). Gli attori

ribadiscono la loro argomentazione, rinviando al memoriale conclusivo, ma non spendono una parola per criticare l'apprezzamento delle prove motivato dal primo giudice. Come si è visto, quest'ultimo non si è limitato alle affermazioni puramente soggettive dell'una o dell'altra parte, ma ha soppesato criticamente tutti gli elementi, dandone ragione. Non vi è quindi motivo per scostarsi da tale ponderazione, gli attori limitandosi a contrapporre la loro percezione soggettiva dei fatti, senza portare alcun riscontro oggettivo a comprova delle loro asserzioni.

#### **E. 10**

Né è destinato a miglior sorte l'accento degli appellanti alla denuncia sporta dalla Delegazione tutoria di \_\_\_\_\_ e alle risultanze peritali sul testo portato a giustificazione dell'appropriazione, ciò che avrebbe, a loro modo di vedere, perlomeno la portata di un indizio sul quale il Pretore avrebbe sorvolato (memoriale, pag. 26 in alto). Il rimprovero al primo giudice è invero vago e può essere compreso solo risalendo alle conclusioni della parte attrice (pag. 38), ciò che è di per sé contrario a quanto prevede l'art. 309 cpv. 2 lett. d CPC. Sia come sia, il fatto che in una procedura avviata dalla Delegazione tutoria di \_\_\_\_\_ sia stata messa in dubbio la datazione (21 luglio 1990) di un atto di donazione sottoscritto dalla testatrice (doc. AC) non basta per trarre conclusioni sulla data del testamento litigioso. Gli appellanti sostengono che anche quest'ultimo elemento costituirebbe un indizio, ma nemmeno si danno cura di spiegare in modo chiaro a che cosa esso dovrebbe riferirsi, ciò che non è ammissibile.

#### **E. 11**

Infine gli appellanti assumono che la testatrice non poteva esprimersi senza condizionamenti al momento di redigere il testamento litigioso. In prima sede essi hanno esplicitamente affermato che la testatrice era stata “isolata e suggestionata al punto da non essere più in grado di comprendere quale fosse la realtà delle cose. Non dev'essere stato infatti oltremodo difficile per i signori \_\_\_\_\_, una volta braccata l'anziana zia, convincerla per mesi delle più mostruose nefandezze del \_\_\_\_\_, raccontando che questi la voleva derubare del suo intero patrimonio e che essa avrebbe terminato i suoi giorni in un ricovero e senza soldi, senza il loro provvidenziale intervento” (conclusioni, act. VIII, pag. 30). Se non che, l'istruttoria non ha confermato che il 21 gennaio 1991, data del testamento – e sola determinante per il giudizio – la testatrice fosse in balia dei pronipoti. La già citata teste \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, che ha visitato l'anziana nel gennaio del 1991 anche in casa dei pronipoti a \_\_\_\_\_, l'ha trovata aggressiva ed energica, anche più del solito e non ha constatato una situazione di dipendenza (verbale del 6 marzo 1996, pag. 4). Il teste \_\_\_\_\_ non ha percepito, dal canto suo, tentativi di isolare la testatrice durante la sua permanenza a \_\_\_\_\_ (verbale del 6 marzo 1996, pag. 2). Né giova agli appellanti ricordare le audizioni eseguite dalla Delegazione tutoria di \_\_\_\_\_ e dall'avv. \_\_\_\_\_, dell'autorità di vigilanza sulle tutele, che lascerebbero supporre il contrario. Tali colloqui sono avvenuti infatti dopo la redazione del testamento e sono quindi inidonei a valutare la situazione personale della testatrice il 21 gennaio 1991. In effetti, la Delegazione tutoria di \_\_\_\_\_ ha proceduto all'audizione il 12 aprile 1991 (doc. V), l'avv. \_\_\_\_\_ ha visto la testatrice il 7 giugno 1991 (doc. Z) e il dott. \_\_\_\_\_ l'ha visitata, per allestire la perizia sulla capacità di intendere e di volere, il 22 giugno 1991 (doc. AAA). Le constatazioni eseguite in tali circostanze non sono quindi di alcun ausilio per valutare se il 21 gennaio 1991 la testatrice fosse libera di esprimere la sua volontà senza essere condizionata da terzi. Gli

attori non sono di conseguenza riusciti a provare le loro affermazioni al riguardo, di modo che nella fattispecie non si ravvisano i requisiti posti dall'art. 519 cpv. 1 n. 2 CC. A giusta ragione, pertanto, il Pretore ha respinto la petizione, non essendo stati provati motivi di nullità del testamento o vizi di forma. L'appello, infondato in ogni suo punto, deve dunque essere respinto.

## **E. 12**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 7'500.– b) spese fr. 50.– fr. 7'550.– sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 8'000.– per ripetibili di appello. 3. Intimazione a: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.